



Delibera della Giunta Regionale n. 587 del 29/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 1 Ecologia

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 23 FEBBRAIO 2005 - REGOLAMENTO N. 2 DEL 5 LUGLIO 2007: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE. NOMINA DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV) DESIGNATE DALLA PROVINCIA DI SALERNO. CON ALLEGATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che al fine di valorizzazione le risorse naturali e culturali, salvaguardare l'ambiente, ridurre il degrado nelle aree a rischio e tutelare il territorio per una migliore qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile, la Regione Campania promuove l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale, svolto da guardie ambientali volontarie (GAV);
- b. che la legge regionale n. 10 del 23 febbraio 2005, pubblicata sul BURC n. 14 del 28/02/2005 istituisce il servizio volontario di vigilanza ambientale;
- c. che il regolamento di attuazione n. 2 del 5 luglio 2007, pubblicato sul BURC n. 41 del 23/07/2007, disciplina il servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle guardie ambientali volontarie;
- d. che con delibera di Giunta Regionale n. 1952 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2010, è stato istituito l'albo regionale della Campania degli enti e delle associazioni di cui alla lettera d) dell'art. 2 della suddetta legge regionale.

DATO ATTO

- a. che la predetta legge regionale 10/2005 stabilisce, tra l'altro, che:
 - a.1. le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale, tra le quali, l'organizzazione dei corsi di formazione per guardie ambientali volontarie, sono svolte dalle province;
 - a.2. la nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della Giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il superamento dell'esame finale dei corsi di formazione di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge;
 - a.3. le GAV durante l'espletamento della loro attività sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12, concernente "Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza";
 - a.4. i compiti e i doveri che ogni guardia ambientale volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali sono definiti nell'art. 7;
 - a.5. le GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, rilasciati dalla provincia competente in conformità al modello indicato dalla giunta regionale nel regolamento di attuazione;
- b. che il suddetto regolamento di attuazione n. 2/2007 all'art. 13 definisce le caratteristiche del distintivo GAV e all'art. 14 definisce le caratteristiche del tesserino GAV e inoltre prevede che l'acquisizione dello status di GAV comporta l'osservanza dei compiti e doveri previsti dall'articolo 7 della legge regionale, dallo stesso regolamento e dalle disposizioni generali impartite dall'amministrazione provinciale.

PRESO ATTO

- a. che la Provincia di Salerno:
 - a.1. con determina dirigenziale del Settore Ambiente n. 8370/RG del 24/10/2008 ha approvato l'avviso pubblico per la partecipazione ai corsi di formazione per la nomina a guardia ambientale volontaria;
 - a.2. con deliberazione di giunta n. 179 del 17/06/2011, acquisita agli atti del Settore Ecologia con prot. n. 0579293 del 25/07/2011, ha designato guardie ambientali volontarie, ai fini della nomina da parte della Giunta regionale della Campania, i candidati che hanno superato l'esame finale del suddetto corso di formazione e sono in possesso dei requisiti a svolgere le funzioni di polizia amministrativa, come previsto dall'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 10/2005 e delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti e doveri delle guardie ambientali richiamati nell'art. 7 della legge regionale 10/2005;

a.3. con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia con prot. n. 0652335 del 31/08/2011 ha trasmesso l'elenco alfabetico delle guardie ambientali volontarie designate con il citato atto deliberativo di giunta, con l'indicazione del luogo, data di nascita e residenza.

RITENUTO

- a. di dover pertanto procedere alla nomina delle guardie ambientali volontarie, così come designate dalla Provincia di Salerno con il citato atto deliberativo di giunta n. 179 del 17/06/2011 e inclusi nell'elenco allegato (Allegato 1) alla medesima deliberazione in numero di 48, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella succitata normativa regionale.

VISTO

- a. la legge regionale n. 10 del 23 febbraio 2005;
- b. il regolamento di attuazione n. 2 del 5 luglio 2007;
- c. la delibera di Giunta Regionale n. 1952 del 30 dicembre 2009;
- d. la deliberazione di giunta della Provincia di Salerno n. 179 del 17/06/2011;
- e. le note della Provincia di Salerno, prot. nn. 0579293 del 25/07/2011 e 0652335 del 31/08/2011.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prendere atto della deliberazione di giunta n. 179 del 17/06/2011 con la quale la Provincia di Salerno ha designato le guardie ambientali volontarie, in numero di 48, in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalla legge regionale n. 10/2005;
2. di nominare, nel rispetto della procedura contenuta nella legge regionale 10/2005, quali guardie ambientali volontarie i soggetti designati dalla Provincia di Salerno con il predetto provvedimento di giunta n. 179 del 17/06/2011, inclusi nell'elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato A) in numero di 48, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i compiti e i doveri che ogni guardia ambientale volontaria è chiamata ad espletare, in relazione alle diverse normative ambientali, sono definiti nell'art. 7 della legge regionale 10/2005;
4. di dare atto, inoltre, che l'acquisizione dello status di GAV comporta l'osservanza delle disposizioni generali impartite dall'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 14 del regolamento n. 2/2007;
5. di incaricare il Settore Ecologia dell'AGC 05 di sviluppare le attività connesse all'attuazione della legge regionale n. 10/2005 e del regolamento di attuazione n. 2/2007;
6. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Ecologia dell'AGC 05 e alla Provincia di Salerno per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.